



N. R.G. 9184/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VIII CIVILE

Il Collegio, composto dai signori giudici

dott. Luigi Argan  
dott. Alfredo Sacco  
dott.ssa Maria Luparelli

Presidente  
giudice  
giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9184/2013 promossa da

MARIO CECCARELLI e ANNA VELLI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Susanna  
Bambini e Nicola Ielpo

attori

contro

BANCO BPM s.p.a., BANCA ITALEASE spa., quale successore per fusione ed  
incorporazione della MERCANTILE LEASING s.p.a., rappresentato e difeso  
dall'avv. Enrico de Crescenzo

convenuto

e nei confronti di

Gianetti Yacht s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Napoli e Giovanni  
Corbyons

convenuto

Fallimento Cantiere Versiliense in liq.ne (già Cantiere Nautico Gianetti s.r.l.)

convenuto contumace

OGGETTO: querela di falso in via incidentale; risoluzione – leasing - risarcimento del  
danno

CONCLUSIONI: in atti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



Gli attori in epigrafe con citazione notificata in data 01.02.2013 hanno convenuto in giudizio la società Gianetti Yacht s.r.l., la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la Banca Italease s.p.a. per sentire pronunciare:

- la risoluzione ex art. 1453 – 1455 – 1490 – 1492 – 1497 cod. civ., ed in subordine ex art. 1668 c.c. Il comma, dei due contratti preliminari di vendita o di appalto, aventi ad oggetto un'imbarcazione da diporto stipulati rispettivamente tra Ceccarelli Mario e la Soc. Gianetti Yacht il 23/04/2009 e da Velli Anna e la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. il 15/01/2010, nonché del contratto di compravendita tra la Soc. Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la Soc. Mercantile Leasing s.p.a. (poi Banca Italease S.p.A. poi Banco BPM) del 2/08/2010, avente ad oggetto il natante, per fatto e colpa delle due Società Gianetti;

- Dichiarare conseguentemente sciolto o risolto il contratto di leasing tra la Mercantile Leasing - concedente e Velli Anna- utilizzatrice del 26/07/2010, codice n. 20347569/1;

- Condannare la Cantiere Gianetti s.r.l., alla restituzione a BANCA ITALEASE S.p.A. della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre IVA dalla stessa corrisposta per l'acquisto dell'imbarcazione ed ordinare nel contempo a quest'ultima società di restituire a Velli Anna i canoni corrisposti fino alla sentenza definitiva, esonerandola dal pagamento dei canoni non ancora scaduti e detraendo dal dovuto gli interessi pattuiti sulla somma rateizzata.

Deducendo che il prezzo complessivo per la vendita e locazione del natante pagato dagli attori, che assumevano il collegamento tra tutti i negozi succedutisi ed in ogni caso l'unitarietà dell'operazione negoziale, fosse di euro 600.000,00 in luogo di euro 400.000,00 indicato nel contratto di acquisto dell'imbarcazione da parte della società Mercantile Leasing, asserendo altresì la Velli di avere versato un ulteriore acconto di Euro 100.000,00 alla Soc. Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. al momento della stipula del contratto di acquisto dell'imbarcazione, hanno chiesto la condanna delle due Società Gianetti (Gianetti Yacht s.r.l. e Cantiere Nautico Gianetti s.r.l.), in solido, al pagamento, quali creditori solidali e comunque a favore di chi spettasse tra i due attori, della somma di Euro 200.000,00 (€ duecentomila/00), ovvero di Euro 300.000,00 (€ trecentomila/00) con conseguente riduzione della somma dovuta in restituzione alla allora Banca Italease, per acconti ricevuti sul prezzo della imbarcazione, oltre che il risarcimento del danno per opere di completamento e riparazioni del natante.... come quantificate... nonché gli interessi dovuti dalla Velli a Banca Italcasa s.p.a. sulla somma pagata alla Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. per l'acquisto della imbarcazione, nonché per l'indisponibilità della imbarcazione nei periodi estivi, per il rimessaggio estivo ed invernale e per la manutenzione ordinaria nel porto turistico di San Felice Circeo fino alla riconsegna.

In via subordinata hanno chiesto condannare le convenute Società Gianetti in solido al risarcimento del danno per la mancata esecuzione dei lavori concordati per l'eliminazione dei vizi del natante, riscontrati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo dagli stessi promosso, del quale chiedevano l'acquisizione nel presente giudizio.



A fondamento delle domande i coniugi Ceccarelli e Velli deducevano, tra l'altro, che:

- a) in data 23/04/2009 Mario Ceccarelli stipulava con la s.r.l. Gianetti Yacht un contratto definito di "appalto", ma in realtà di vendita, dato il maggior valore di materiali impiegati rispetto al costo della mano d'opera, avente ad oggetto la costruzione o la vendita di una imbarcazione G50HT per il prezzo di Euro 600.000,00 oltre IVA (doc. A all'atto di citazione), per sé o per persona da nominare;
- b) in data 15/01/2010, a mezzo di altra scrittura, la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. stipulava il contratto di compravendita di imbarcazione in luogo di Gianetti Yacht (cfr pag. 11 citazione) ed Anna Velli subentrava anche nel contratto stipulato dal Ceccarelli, ai sensi dell'art. 1402 c.c. secondo la prospettazione come committente o promissaria acquirente dell'imbarcazione al prezzo indicato in euro 500.000,00, oltre IVA, di cui Euro 25.000,00 pagati alla firma a titolo di caparra confirmatoria, Euro 175.000,00 già pagati, Euro 300.000,00 da pagarsi a mezzo di un contratto di leasing che la Velli avrebbe poi stipulato con la Mercantile Leasing;
- c) in data 2/08/2010 la soc. Mercantile Leasing concludeva il contratto di acquisto della imbarcazione con la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. (all.to II memoria istruttoria ex art 183 cpc di parte attrice), per il prezzo di Euro 400.000,00, oltre IVA;
- d) in data 26.07.2010 la Velli stipulava con la società Mercantile leasing il contratto di leasing dell'imbarcazione di proprietà della Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. per l'importo di Euro 400.000,00, la cui prima maxi - rata, di Euro 100.000,00, secondo la prospettazione, costituiva il saldo del prezzo dovuto dalla Velli alla soc. Cantiere Nautico Gianetti.

A fondamento della ritenuta unitarietà dell'operazione negoziale e della responsabilità solidale di entrambe le società chiamate in giudizio per i vizi del natante, gli attori hanno asserito che le società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la Gianetti Yacht s.r.l. facessero parte del medesimo gruppo industriale (con identico logo) anche se con soci diversi e che fossero collegate, operando nella medesima sede, soggiacendo a decisioni, coordinamento ed influenze reciproche.

A sostegno della domanda di risoluzione del contratto di leasing la Velli assumeva di avere acquisito, nella qualità di utilizzatrice della imbarcazione, tutti i diritti di garanzia spettanti alla proprietaria locatrice s.p.a. Mercantile Leasing, nel frattempo assorbita per incorporazione nella s.p.a. Banca Italease, succeduta nel contratto di leasing e nel precedente contratto di acquisto della imbarcazione stipulato con la Cantiere Gianetti s.r.l..

Hanno dedotto gli attori di avere pagato la somma complessiva di Euro 600.000,00, oltre IVA., risultante dai suddetti primi due contratti, ancorché nel contratto di vendita stipulato tra la Cantiere Gianetti s.r.l. e la Mercantile Leasing (poi Banca Italease ed infine Banco BPM) venisse indicato il prezzo € 400.000,00 oltre IVA, oggetto del finanziamento.

Hanno lamentato che, constatata la presenza di gravi vizi dell'imbarcazione, accertati a mezzo di un A.T.P., svoltosi in contraddittorio tra tutte le parti, ritenevano evidente la diminuzione del valore dell'imbarcazione, con conseguente diritto alla restituzione delle somme pagate.



Si sono costituite in giudizio le controparti negando con articolati argomenti la fondatezza delle pretese avversarie.

Nelle more, in data 26.02.2013, interveniva la sentenza n.26/2013 del Tribunale di Lucca dichiarativa del fallimento del Cantiere Nautico Versiliese s.r.l. (già Cantiere Nautico Gianetti s.r.l.); disposta l'interruzione del giudizio, esso veniva tempestivamente riassunto dagli attori. Ammesse ed espletate le prove orali, Anna Velli con atto depositato il 9.5.2016 ha proposto querela di falso in via incidentale avverso un documento qualificato come "contratto a firma della sig.ra Velli del 15.01.2010" prodotto dalle società cantieristiche convenute solo in copia, ammessa dal giudice istruttore dell'epoca.

Dopo documentati rinvii, la procedura veniva assegnata a questo giudice in data 11 aprile 2022 e, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 06.07.2022, con la concessione dei termini per le memorie ex art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

La presente procedura, in ragione della proposizione della querela di falso in via incidentale, viene sottoposta alla decisione del Collegio, ai sensi dell'art. 281 novies c.p.c..

Come premesso, la controversia trae origine dai successivi contratti intervenuti tra le diverse parti di lite ed investe l'identificazione e qualificazione delle fonti nonché dei dedotti collegamenti negoziali che hanno delineato diritti ed obblighi delle parti, nella prospettiva della condanna delle convenute società cantieristiche alla restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento del danno per i vizi dell'imbarcazione .

Appare opportuno richiamare le originarie domande delle parti e rilevare, al fine di delimitare l'oggetto della decisione, che gli attori hanno dichiarato di desistere dalle domande, richiamate in narrativa, formulate ai punti sub. nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione, di risoluzione dei due contratti preliminari di compravendita o di appalto conclusi il 23 aprile 2009 ed il 15 gennaio 2010, nonché del contratto di compravendita del natante del 2 agosto 2010 e di locazione finanziaria e delle conseguenziali domande restitutorie di condanna, avendo nelle more corrisposto l'intero prezzo dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing e degli antecedenti negozi asseritamente collegati e riscattato il bene.

All'esito della rinuncia, residuano le domande di restituzione degli acconti ricevuti sul prezzo e di risarcimento del danno nei confronti delle convenute, per le causali dedotte, così richiamate negli atti conclusivi, nei quali gli attori hanno chiesto al Tribunale previa dichiarazione di ammissibilità e acquisizione al processo dell'accertamento tecnico preventivo ... R.G. n. 15958/2012 .... accogliere le seguenti istanze e conclusioni:

*Condannare le parti convenute, ciascuna per la propria responsabilità e ferma restando la desistenza parziale delle parti attrici – così come formulata – al pagamento in favore dei sigg.ri Anna Velli e Ceccarelli Mario, quali creditori solidali e comunque a favore di chi spetta tra i due attori, della somma di Euro 200.000,00 per la riduzione del prezzo, nonché, anche a titolo di risarcimento del danno, delle ulteriori somme di Euro 40.000,00 per opere di completamento e*

*riparazioni non eseguite – così come accertate dal CTU in sede di ATP, di Euro 2.730,00 corrisposti alla S.r.l. Cantieri di Pisa, Euro 2.340,00 alla CUMMINS, € 700,00 alla Tappezzeria De Lorenzo G., € 11.700,00 corrisposta al Cantiere R. Capponi di San Felice Circeo per il rimessaggio della imbarcazione, nonché gli interessi pagati dalla sig.ra Velli a Banca Italease S.p.A. per interessi sulla somma da quest'ultima pagata alla Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. per l'acquisto della imbarcazione, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.*

*Condannare altresì la Soc. Gianetti Yacht a r.l., a risarcire il danno subito dagli attori per la indisponibilità della imbarcazione nei periodi estivi, per il rimessaggio estivo ed invernale, e per la manutenzione ordinaria nel porto turistico di San Felice Circeo fino alla riconsegna. Il tutto nella misura di giustizia, anche con riferimento all'ulteriore acconto di Euro 100.000,00 (€ centomila/00) versato dalla sig.ra Velli alla stipula del contratto di acquisto della imbarcazione;*

*in via del tutto subordinata, condannare comunque i convenuti al risarcimento del danno per la mancata esecuzione dei lavori concordati, per la esecuzione delle opere a farsi per eliminare lo sbandamento laterale, l'appoppamento, il maggior peso e la mancanza di velocità, della imbarcazione, in base alle specifiche tecniche e di progetto del prototipo ed alle caratteristiche del M/Y indicate nel libretto di navigazione, ed in ogni caso come di giustizia.*

*In via ulteriormente gradata, liquidarsi il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., per tutte le anzidette causali.*

*Tutto con gli interessi nella misura prevista dal DPR n. 231/2002, in subordine di legge, e la svalutazione monetaria dei crediti.*

*Con vittoria delle spese, competenze, ed onorari del giudizio, nonché delle spese dell'A.T.P., ivi comprese le spese ed i compensi dovuti al C.T.P.*

Appare opportuno precisare che l'originaria domanda di condanna sussunta sub 4) dell'atto di citazione, ribadita nella prima memoria dell'art. 183 comma 6 n.1. c.p.c., non modificabile in ragione delle note preclusioni processuali, mirava a condannare le due società Gianetti, in solido, al pagamento a favore degli attori come creditori solidali o a favore di chi spetta, della somma di euro 200.000 ovvero di euro 300.000 per acconti ricevuti sul prezzo dell'imbarcazione, mentre la domanda di riduzione riguardava la somma dovuta in restituzione alla Banca Italease.

Così delimitata la domanda, onde definire il rapporto processuale nei confronti dei soggetti destinatari delle rinunce, si rileva, come premesso, che la convenuta Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. nelle more del giudizio veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca (sentenza n.23 dell'11.03.2013 - Reg. Fall. 8349/2013) ed in sede di prosecuzione il Fallimento è rimasto contumace.

Gli attori con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'01.05.2022 hanno infine rinunciato a tutte le domande formulate nei confronti della società fallita; la rinuncia fa venire meno la necessità della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Roma in ragione della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare ex art. 24 della legge fallimentare e di obbligatorietà e di improcedibilità delle azioni di risoluzione e di condanna già introdotte, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, che avrebbero dovuto essere



proposte al competente giudice fallimentare e conosciute in via esclusiva delle forme dell'accertamento del passivo (cfr tra le altre Cass. civile sez. I n. 2990/2020). Nessuna pronuncia, infine, deve essere resa per le spese processuali nei confronti del Fallimento, che non si è costituito nel giudizio riassunto.

Preliminarmente, al fine di precisare il materiale probatorio sottoposto all'attenzione del Collegio, occorre decidere sulla querela di falso incidentale proposta con ricorso del 09.05.2016 da Anna Velli per sentire dichiarare la falsità il contratto di appalto per imbarcazione a motore prodotto dalla soc.r.l. Gianetti Yacht e dal Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. in fotocopia, con la quale veniva preannunciata la querela anche sull'originale se prodotto da controparte, deducendo la Velli che la versione del contratto prodotta dalle controparti non costituisce una riproduzione fedele della scrittura intercorsa.

Si osserva che le parti hanno prodotto, in sede introduttiva, due fotocopie differenti del "contratto di appalto per imbarcazione a motore" concluso tra Anna Velli quale committente e la società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l. in data 15 gennaio 2010, non disconosciute nella prima difesa successiva.

A seguito della introduzione dell'incidente, il giudice istruttore ha ritenuto ammissibile la querela di falso e in ragione delle difformità delle copie recanti la medesima data del 15 gennaio 2010, ma parzialmente difformi graficamente e contenutisticamente, ha disposto la produzione degli originali.

Con riguardo all'astratta ammissibilità della querela, la Suprema Corte ha evidenziato che in caso di mancato disconoscimento della conformità all'originale, il soggetto che intenda contestare l'autenticità del documento ha facoltà di proporre la querela di falso direttamente con riferimento alla fotocopia (Cass civile, sez. III, 13/12/2018, n. 32219 Cass. Civ. sez. III 21.11.2019 n. 30318).

Il Tribunale, con provvedimento del 13.03.2017 ordinava la produzione degli originali del contratto, nella versione rispettivamente posseduta dalle parti; il deposito veniva effettuato dalla sola querelante Anna Velli in data 20.06.2017; il Fallimento della Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., a cui l'ordine di esibizione veniva comunicato, non vi ottemperava, mentre la società Gianetti Yacht s.r.l. affermava di non possedere il documento.

A fronte all'inerzia del fallimento del Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., destinatario della comunicazione, che non ha provveduto alla produzione dell'originale, in ragione della contestazione, l'efficacia probatoria del documento è venuta meno, sicché quest'ultimo non può confluire nel materiale probatorio assunto a fondamento della decisione.

Nel merito del giudizio di falso, come enunciato, la difesa della Velli ha prodotto il contratto di vendita del 15 gennaio 2010, contrapposto a quello fornito solo in copia dalle controparti e recante la medesima data, impugnato per falsità.

La dedotta difformità all'originale, che ha riguardato la contestazione dell'apposizione della firma riprodotta sulla fotocopia ed i contenuti in essa trasfusi ha trovato conferma, alla luce delle evidenze processuali; a fronte della produzione di due fotocopie entrambe recanti il titolo: "contratto di appalto per imbarcazione a motore", la data del 15 gennaio 2010, la stessa committente Velli Anna, lo stesso



commissionario “Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., le firme di Anna Velli da un lato e del legale rappresentante della società dall’altro, nonché il medesimo oggetto, le divergenze riguardano il prezzo e le modalità di pagamento, il riempimento del modulo, nonché la presenza sulla fotocopia prodotta dalla convenuta del timbro della società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l..

Poiché la riproduzione prodotta dall’attrice è conforme al documento originale esibito dalla stessa, mentre il raffronto tra l’originale del contratto e la fotocopia versata in atti dalla convenuta Gianetti Yacht s.r.l. evidenzia le dedotte divergenze, deve escludersi, in difetto della produzione dell’originale, che quella fotocopia rispecchi il contratto concluso tra le parti, contenendo la copia annotazioni e pattuizioni diverse e l’aggiunta del timbro della commissionaria. La divergenza tra l’originale prodotto dall’attrice e la copia prodotta dalla convenuta consente di inferire, in assenza della produzione dell’originale della copia prodotta dalle società, che sola avrebbe potuto confermare la conformità del documento, che la fotocopia non è conforme all’originale.

In relazione alla natura del falso dedotto, nessun accertamento deve compiersi sulla fotocopia, non avendo la Velli vieppiù negato che la firma che si legge in fotocopia le appartenga, ma dedotto di non averla apposta ad un atto conforme alla fotocopia.

Deve evidenziarsi che in sede di espletamento della prova orale la teste Simona Stigliano, dipendente della società MV Consulting s.r.l., facente capo agli attori, ha dichiarato che il contratto prodotto in originale dalla Velli coincideva con quello che aveva visto nel “fascicolo” dei sigg.ri Velli e Ceccarelli presso la sede della società dove la teste lavorava e di non avere ricevuto “altri contratti”.

Le descritte emergenze processuali consentono di inferire l’avvenuta contraffazione del documento.

Deve pertanto accogliersi la querela di falso e dichiararsi la falsità della fotocopia prodotta dalla difesa delle convenute, in quanto divergente dall’originale del contratto concluso in data 15 gennaio 2015 - prodotto da Anna Velli.

La declaratoria di falsità della fotocopia esclude che essa possa rivestire valore probatorio nel giudizio.

Passando all’esame delle residue domande restitutorie e risarcitorie ed esaminando le preliminari eccezioni sollevate dalla difesa di Gianetti Yacht s.r.l., deve ribadirsi il contenuto dell’ordinanza depositata in data 20 aprile 2015 dal giudice istruttore dell’epoca, ritenendosi che la clausola compromissoria pattuita all’art.15 del contratto denominato di appalto per imbarcazione a motore concluso tra Anna Velli e Cantiere Nautico Giannetti s.r.l. in data 15.01.2010, che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti all’interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento del danno dispiiegata e che a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria (cfr Cass. civ. n.23088/07).

Con riguardo all’eccezione incompetenza per territorio, deve ribadirsi che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art.33 comma 2, lett. del D.Lgs. settembre 2005 n.206 (e già dell’ art 1469 bis, terzo comma, c.c.) la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha



la residenza o il domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa, pertanto, mentre spetta al consumatore, ex art.34, comma 5 Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2 del citato D.Lgs, spetta viceversa al professionista superare tale presunzione dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l'esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva (essendo, tra l'altro, insufficiente la mera aggiunta a penna della clausola nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima); nel caso in esame gli attori hanno contratto nella qualità di consumatori, non risultando che il conseguimento del natante fosse correlato all'attività imprenditoriale svolta e non constando neppure, esaminato il testo contrattuale, che le singole clausole del negozio, compresa quella derogativa della competenza, siano state oggetto di contrattazione .

La rinuncia alla domanda nei confronti del Fallimento della società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l. supera infine, come evidenziato, ogni questione riguardante l'eccepite difetto di competenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Lucca – sez. Fallimentare ex art. 24 L.F.

Esaminando la posizione processuale del Banco BPM s.p.a., succeduto all'originaria società acquirente del natante Mercantile leasing s.p.a. e concedente nel contratto di leasing concluso con la Velli, si rileva che la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto di leasing determina il venire meno della materia del contendere tra le parti. L'attrice Anna Velli ha dichiarato di avere proceduto al saldo del contratto di leasing ed al riscatto dell'imbarcazione rinunciando alla domanda di risoluzione della vendita e del leasing.

Le spese processuali relative al rapporto processuale in esame devono essere poste a carico degli attori, in virtù del principio di soccombenza virtuale, all'esito dell'esame della loro fondatezza. Ed infatti il banco si è difeso eccependo il difetto di legittimazione attiva della Velli e del Ceccarelli a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita del natante datato 2 agosto 2010 concluso tra la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la società di leasing, rispetto al quale gli attori erano terzi, dovendosi escludere che il collegamento con il negozio di leasing, del quale solo la Velli era parte, facultasse l'utilizzatore ad esercitare le prerogative contrattuali spettanti alla banca acquirente.

Ed infatti la domanda di risoluzione del contratto di acquisto dispiegata dagli attori non avrebbe potuto trovare accoglimento in considerazione dell'operazione di leasing posta in essere tra le parti che vedeva da un canto l'acquisto del bene da parte della società di leasing e dall'altro la concessione in godimento del bene all'utilizzatrice in forza del contratto stipulato con la stessa, dietro pagamento di un corrispettivo periodico. Orbene per consolidato indirizzo del S.C. (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/10/2015, n.19785) "L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente





e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la *legitimitas ad causam* ma la titolarità attiva del rapporto".

In applicazione dei surrichiamati principi, considerato che il contratto di leasing in esame, del quale gli attori avevano chiesto la risoluzione in conseguenza della risoluzione della compravendita del natante per vizi della cosa, non contiene alcuna specifica clausola che legittimi l'utilizzatore ad agire in risoluzione nei confronti del fornitore, deve escludersi che l'attrice avesse titolo ad agire per la risoluzione per inadempimento del venditore e/o del produttore del contratto di acquisto concluso dalla concedente.

D'altro canto in ragione della clausola con la quale la locatrice ha ceduto alla conduttrice tutti i suoi diritti nei confronti del venditore, incluso il diritto alla garanzia, conseguenti al contratto di compravendita, deriva che le pretese restitutorie e di danno che possono ricondursi all'ambito della responsabilità per vizi della cosa venduta dovevano essere esercitate tutte nei confronti della venditrice, dovendosi precisare che la responsabilità risarcitoria del fornitore nei riguardi dell'utilizzatore va fatta risalire alla lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore il quale è terzo rispetto al contratto di locazione, cosicché si versa in ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

In definitiva la domanda di risarcimento del danno e di rimozione dei vizi erano da rivolgere al venditore, mentre gli attori non avevano titolo per la domanda di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore. Ciò comporta che la domanda di risoluzione del contratto di leasing domandata dagli attori quale conseguenza dell'inadempimento del contratto di acquisto non avrebbe potuto trovare accoglimento.

In ogni caso l'estraneità della società di leasing alla responsabilità del costruttore e del venditore per i vizi della cosa esclude che la stessa dovesse rispondere per i danni lamentati e per le residue domande oggetto del giudizio e non rinunciate.

Deve evidenziarsi inoltre che Ceccarelli è estraneo ai contratti di compravendita e di leasing in rilievo, oggetto delle domande di risoluzione, dai quali traggono origine le pretese risarcitorie, sicché egli non è titolare delle situazioni sostanziali fatte valere nel presente giudizio nei confronti della società di leasing. D'altro canto la società concedente, che aveva acquistato l'imbarcazione dalla Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., in alcun modo è stata parte dei due negozi dell'aprile 2009 e del gennaio 2010 che hanno preceduto l'acquisto della barca, oggetto dell'impugnativa attrice.



Dall'infondatezza delle domande di risoluzione e risarcitoria nei confronti della banca concedente deriva il diritto di quest'ultima di vedersi rimborsare dagli attori le spese di giudizio.

Definita la posizione del fallimento e del banco, passando all'esame delle domande che dal complesso impianto assertivo residuano, di risarcimento del danno per i vizi dell'imbarcazione e di restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto dell'imbarcazione, occorre esaminare la sequenza degli atti impugnati al fine di identificare i soggetti contraenti, correlativamente titolari, dal lato attivo e passivo delle posizioni sostanziali azionate nonché responsabili, dal lato passivo, dei danni lamentati.

Nel perimetro ridimensionato dagli attori occorre identificare, sulla base della ricostruzione dei contratti intercorsi tra le parti e del contenuto di essi, se contraente e soggetto responsabile del dedotto inadempimento sia stata la Giannetti Yacht s.r.l., quale soggetto autonomo oppure la società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l.; se, pure in presenza di distinte società, potesse identificarsi quale interlocutore contrattuale e soggetto responsabile un gruppo societario, anche di fatto, o Giannetti Roberto in proprio.

Gli attori hanno dedotto che la loro interlocutrice contrattuale non fu la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., fallita nel 2013, ma la società Gianetti Yacht s.r.l., dovendosi ravvisare un gruppo di società tutte riconducibili al medesimo amministratore, Gianetti Roberto (descritto come padre e *factotum* permanente di tutte le società del gruppo cfr . memoria art. 183 n.1 c.p.c. pag.6) e sull'asserzione fondano la responsabilità solidale delle società convenute.

Rileva il tribunale che i soggetti evocati in giudizio sono le due società ed è solo con riferimento all'una o all'altra che deve identificarsi il contraente responsabile, non avendo le parti evocato in giudizio Gianetti Roberto in proprio o l'una o l'altra società come capogruppo.

Ripercorrendo la sequenza negoziale descritta, si è detto che gli attori hanno chiesto la risoluzione di due contratti di vendita (preliminari) o di appalto, il primo stipulato tra Ceccarelli Mario e la società Giannetti Yacht s.r.l. il 23.04.2009 (doc. 1 ), l'altro tra Velli Anna e la società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l. il 15.01.2010 (doc.2 ); del contratto di compravendita tra la società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l. e la società Mercantile Leasing s.p.a. del 2.08.2010 (doc. 3 ) per fatto e colpa delle due società Gianetti; del contratto di leasing tra Velli Anna e la società Mercantile (doc.4), ravvisando un collegamento negoziale tra il contratto di vendita/ appalto stipulato tra Gianetti Yacht srl e Ceccarelli Mario e quello successivamente intervenuto tra Cantiere Nautico Gianetti srl e Velli Anna, nel quale la Velli sarebbe subentrata per effetto della cessione o della nomina del terzo, programmata nel primo negozio, ed un rapporto trilaterale (tra Gianetti Yacht srl, Cantiere Nautico Gianetti srl e Velli Anna) derivante dalla cessione del contratto tra Gianetti Yacht/Ceccarelli in favore della Velli.

L'assunto attoreo secondo cui con il contratto del 15.01.2010 (doc. 1 prodotto dagli attori in allegato alla querela di falso) si sarebbe verificata una successione/subentro



della Velli e del Cantiere Nautico Gianetti srl nel contratto del 23.04.2009 concluso tra Ceccarelli e Gianetti Yacht srl è infondata.

La ricostruzione va disattesa non ravvisandosi il collegamento negoziale delineato, con le conseguenze che gli attori traggono in punto di titolarità dei rapporti negoziali e di responsabilità, risultando costruttrice e proprietaria dell'imbarcazione Modello Gianetti 48 013 matricola IT GNT 48013C010 la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., che nella qualità ha venduto alla Mercantile Leasing s.p.a. il natante poi concesso in locazione finanziaria alla Velli (doc. e fattura 39/2010 del 2 agosto 2010) alle condizioni indicate.

I negozi che hanno dettato l'assetto del regolamento di interessi e realizzato il programma negoziale sono la compravendita del 3 agosto 2010 ed il contratto di leasing, mentre i contratti che hanno preceduto la definizione dell'affare si collocano in una fase prodromica, programmatica che testimonia di condizioni negoziali modificate nel tempo, poi trasfuse in tipi negoziali diversi da quelli espressi dai due contratti che le stesse attrici definiscono preliminari di compravendita o di appalto ; in particolare il contratto concluso da Ceccarelli per sé o per persona da nominare nel settembre 2009 con Gianetti Yacht s.r.l. contiene un regolamento di interessi che diverge dai successivi contratti che hanno dato forma e sostanziano l'affare, con riguardo all'oggetto, perché l'imbarcazione descritta è diversa da quella poi venduta alla società di leasing da Cantiere Gianetti s.r.l. e concessa in locazione finanziaria a Velli Anna e con riguardo al prezzo, diverso da quello indicato nei due contratti.

Il negozio del 15 gennaio 2010 veniva concluso dalla Velli con la società Cantiere Gianetti s.r.l. ed aveva ad oggetto un diverso natante, indicava un prezzo, una caparra e tempi di consegna diversi rispetto a quanto indicato nel contratto sottoscritto da Ceccarelli;

in particolare il contratto del 15.01.2010 diverge rispetto a quello del 23.04.2009 per oggetto (yacht modello Gianetti 48HT anziché Gianetti G50HT), prezzo (€ 500.000 più iva anziché € 600.000 più iva), modalità di pagamento dello stesso, entità della caparra (€ 25.000 anziché € 50.000) e termine di consegna dell'imbarcazione (30.06.2010 anziché 30.04.2010).

Non risulta che in esecuzione del contratto preliminare o all'esito dell'esecuzione dell'appalto, la barca descritta sia stata mai acquisita in proprietà dal Ceccarelli o dalla Velli quale persona da nominare o designata.

Le divergenze tra i due negozi conducono ad escludere il meccanismo operativo del contratto per persona da nominare, che produce gli effetti negoziali nei confronti del designato, *ex tunc*, con la surroga allo stipulante del soggetto diverso nominato (artt.1401 ss. c.c. ) ; né consentono di ravvisare una cessione del contratto dal Ceccarelli alla Velli ovvero dall'una all'altra società del gruppo, presupponendo la cessione ex art. 1406 ss c.c. che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato nei suoi elementi essenziali; neppure, qualificando i due contratti in esame come di appalto/vendita, può ravvisarsi la successione a titolo particolare nel rapporto con sostituzione del committente - acquirente e dell'appaltatore- venditore.

In definitiva il contratto dell'aprile 2009 concluso dal Ceccarelli con Gianetti Yacht s.r.l. non ha avuto esecuzione, risultando che seguì la conclusione di un altro



contratto tra la Velli e la Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. il 15 gennaio 2010, diverso da quello precedente, non connotato dal mero atto di nomina o dalla cessione, come ipotizzato dagli attori, ma caratterizzato da contenuti diversi che recidono il collegamento tecnico con il precedente, pure in presenza dell'integrazione in esso contenuto dato dall'elenco di taluni accessori già promessi al Ceccarelli ed allegati sub A al nuovo contratto.

In definitiva il contratto dell'aprile 2009 non ha avuto esecuzione, risultando diversi il regolamento di interessi e le scelte negoziali delle parti.

Deriva, con riguardo alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto, che nei successivi negozi Ceccarelli e la società Gianetti Yacht s.r.l. scompaiono, né le rispettive contrapposte posizioni possono essere recuperate identificando nei due soggetti rispettivamente il committente e l'appaltatore per la costruzione del natante, ovvero l'acquirente o il venditore. Reciso il collegamento, i due soggetti non possono neppure rivestire il ruolo di parti dei successivi collegati contratti di compravendita e di leasing, mediante i quali la Velli divenne utilizzatrice della diversa imbarcazione descritta nell'appalto concluso dalla Velli stessa con la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l.. Ceccarelli non è infatti né committente della barca venduta, né mai ne è divenuto proprietario, non avendola acquistata, né ha assunto la veste di utilizzatore nel contratto di leasing, nel quale anzi si costituì fideiussore delle obbligazioni assunte dalla moglie Anna Velli.

Dalle considerazioni svolte deriva il difetto di legittimazione attiva del Ceccarelli rispetto alle domande di risoluzione e risarcitorie dispiagate, perché il contratto dallo stesso concluso con Gianetti Yacht s.r.l. non ha avuto attuazione e la successiva sequenza negoziale si compone di contratti perfezionatisi tra altri soggetti.

D'altro canto e correlativamente la società Gianetti Yacht s.r.l., per le ragioni esposte è rimasta estranea ai contratti di vendita e di leasing che hanno definito l'assetto negoziale fonte di diritti ed obblighi delle parti, né può considerarsi responsabile in ragione dell'esistenza di un gruppo societario come prospettato dagli attori.

Deve pertanto affermarsi la carenza di legittimazione passiva di Gianetti Yacht s.r.l. in relazione alle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni proposte dagli attori, non essendo la società parte contraente né nel contratto di appalto stipulato nel gennaio 2010 tra Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la Velli, né menzionata nel contratto di leasing intervenuto tra la Velli e Mercantile Leasing in data 26.07.2010 né avendo assunto la veste di venditrice nel contratto di compravendita del 02.08.2010 stipulato tra la società di leasing e Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., tutti aventi ad oggetto l'imbarcazione Gianetti 48HT e non quella Gianetti G50HT riportata nel contratto stipulato nell'aprile 2009 dal Ceccarelli con Gianetti Yacht s.r.l., poi fallita.

A sostegno della corretta individuazione del contraente, si rileva che la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., dalla documentazione prodotta dagli attori allegata alla perizia espletata in sede di a.t.p. - licenza di navigazione, dichiarazione di conformità CE, certificazione RINA-, dal verbale di consegna e accettazione, dal contratto di leasing e di vendita, dalla fattura di vendita dell'imbarcazione (n.39/2010) - emessa da Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. nei confronti di Mercantile Leasing s.p.a.-



(cfr doc. 2 prodotto da Gianetti Yacht srl) risulta costruttrice e venditrice dell'imbarcazione marca Gianetti modello 48HT poi concessa in godimento alla Velli.

La circostanza che i diversi negozi fossero finalizzati a celare il corrispettivo di acquisto dello yacht effettivamente pagato è rimasta sguarnita di prova, non risultando alcuna traccia del pagamento da parte di Ceccarelli e della Velli alla Gianetti Yacht srl., che avrebbe dovuto essere effettuato, secondo la previsione contrattuale, mediante un bonifico ed avrebbe dovuto essere documentato da palesi mezzi di pagamento; ed infatti la società Gianetti Yacht s.r.l. (cfr all.to 1 prod. attori) in data 24.04.2009 inviava al Ceccarelli in allegato copia del contratto firmato il giorno precedente e le coordinate bancarie per il bonifico dell'acconto; orbene se Ceccarelli, in esecuzione delle intese, avesse effettuato il bonifico, ne avrebbe di certo conservato traccia ed agevolmente avrebbe potuto produrlo in giudizio; in difetto di prova del versamento degli acconti descritti, la domanda attorea di restituzione degli acconti versati deve essere rigettata.

Rilevato che i documenti rivelano che il soggetto costruttore e venditore dell'imbarcazione Gianetti 48HT poi concessa in locazione alla Velli è stato il Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. (e non Gianetti Yacht s.r.l.), ritiene il tribunale che l'atto di compravendita intervenuto tra il venditore Cantiere Nautico Gianetti srl e Mercantile Leasing spa superi le pattuizioni contenute nei due contratti del 23.04.2009 e del 15.01.2010 – dagli stessi attori – qualificati come preliminari di compravendita.

La domanda di risarcimento del danno dispiiegata e di restituzione si fonda su un contratto di compravendita nel quale Gianetti Yacht s.r.l. non ha assunto la qualifica di venditore del natante, né ha riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la propria responsabilità in merito alla sussistenza di vizi, né risulta avere effettuato o dato incarico di effettuare i necessari lavori di eliminazione dei vizi.

La stessa attrice nel proprio atto di diffida datato 06.05.2011 rivolgeva le proprie doglianze nei confronti del soggetto venditore Cantiere Nautico Gianetti srl (cfr doc C1 - memoria ex art. 183/6 n.2 cpc degli attori).

Ritenuto che l'acquisizione del godimento del natante in capo alla Velli è regolata dal contratto di leasing nel quale la stessa assumeva la qualità di utilizzatrice ed il Ceccarelli quella di fideiussore e che la concedente società di leasing aveva acquistato la proprietà del natante con contratto di compravendita concluso con la società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., deriva che il programma negoziale racchiuso nei due contratti qualificati dalle parti come preliminari di vendita non si è realizzato mediante la conclusione del contratto definitivo di compravendita e l'acquisizione della proprietà del natante da costruire in capo al Ceccarelli o alla Velli, essendo chiaro che le parti mutarono le modalità di definizione dell'affare, perché la proprietà del natante non fu mai acquisita dai promissari acquirenti o dai committenti ma fu la stessa società costruttrice che, titolare del bene finito, lo vendette alla società Mercantile Leasing perché lo concedesse in godimento alla Velli.

Ritenuto che i due contratti preliminari non hanno avuto esecuzione secondo l'iniziale programma e che con i successivi negozi le parti cristallizzarono la realtà



negoziale, occorre esaminare i profili concernenti la responsabilità solidale della società Gianetti Yacht s.r.l. in ragione dell'esistenza di un unico gruppo imprenditoriale fra le società, come prospettato dagli attori, al fine di identificare il soggetto tenuto al risarcimento dei danni.

Assumono gli attori che la fallita Cantiere Nautico Gianetti s.r.l e la Gianetti Yacht s.r.l. sono riconducibili alla famiglia Gianetti ed al medesimo responsabile Gianetti Roberto e che abbiano operato promiscuamente come dimostrato dai due contratti di appalto stipulati per la costruzione dell'imbarcazione, deducendo che entrambe le società avevano sede comune nello stabile di Piazza Viani n. 11 a Lucca; identico scopo sociale consistente nella costruzione e vendita di imbarcazioni e navi da diporto; i cantieri nei quali esercitavano dette attività erano gli stessi a Viareggio ed a Pisa; di volta in volta i soci e gli amministratori di entrambe erano componenti della famiglia Gianetti (padre/figli, nipoti, nuore).

Pure in presenza di rapporti familiari tra i soci o gli amministratori delle diverse società, dell'utilizzo del logo di "Gianetti Yacht" (come si legge sulla carta intestata della società), le risultanze processuali non consentono di identificare il contraente con il gruppo in luogo della singola società, né di ravvisare la responsabilità solidale di Gianetti Yacht s.r.l. ed della fallita Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. per i danni lamentati dagli attori, essendo le due società autonomi centri di imputazione.

Rileva il tribunale che non è sufficiente la mera comunanza di attività o la sussistenza di interessi convergenti tra distinte imprese per configurare un gruppo societario, connotato dall'assoggettamento di una pluralità di soggetti giuridici autonomi alla direzione unitaria ovvero all'attività di direzione e coordinamento di uno di essi (la c.d. capogruppo) né ad imputare l'attività svolta alle società che ne fanno parte o al gruppo e farne derivare la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte. Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza di un gruppo societario di cui le due società cantieristiche convenute facessero parte, o che l'una fosse assoggettata al controllo ed all'influenza dell'altra, né che vi fosse un soggetto che svolgesse attività di direzione e controllo dell'intero gruppo nella persona di Roberto Gianetti.

Deve evidenziarsi che in caso di gruppo societario, ogni società che ne fa parte conserva la piena autonomia giuridica e la responsabilità per danni è ravvisabile, nei limiti consentiti dalla norma, ex art. 2497 c.c., esclusivamente in capo al soggetto giuridico che assume la qualifica di capogruppo, qualora si accerti che il danno lamentato sia la diretta conseguenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Non consta l'esistenza di un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di partecipazione o di controllo da parte di una società detta capogruppo (holding); le due società, come desumibile dalle visure della CCIAA di Lucca non avevano l'una rispetto all'altra titolarità di quote di capitale sociale né le quote di entrambe risultavano in tutto o in parte di proprietà di altra società; né consta l'esistenza di un gruppo verticale tra le due società, l'una delle quali è socia unica dell'altra, con la conseguenza che la controllante avesse una posizione di direzione e coordinamento sulla controllata.



Il fatto che le diverse società operassero nello stesso settore economico ed utilizzassero servizi comuni, non implica che le attività si confondessero e fossero riconducibili indifferentemente all'una o all'altra.

Non ricorre neppure la figura di una "supersocietà" di fatto composta dalle due società collegate, non potendosi riconoscere indici dell'esistenza come impresa commerciale di una società di fatto "holding" costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante spendita del nome (Cass. n. 15346-16), non essendovi prova che una delle società abbia agito in qualità di società controllante di fatto e correlativamente che altre società del gruppo fossero sottoposte all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Assumono gli attori che nonostante l'apparenza di soggetti giuridici distinti, unica fosse la gestione, l'attività imprenditoriale esercitata da entrambe le società, in funzione della realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune, con abuso dello strumento della personalità giuridica delle due compagini sociali al fine di limitare la propria responsabilità patrimoniale.

Escluso che gli indici conoscitivi consentano di decifrare l'esistenza di una supersocietà di fatto ovvero degli elementi tipici che caratterizzano il rapporto di controllo normalmente esistente tra società facenti parte del medesimo gruppo verticale, non può riscontrarsi il frazionamento di attività imprenditoriale in frode alla legge ed il superamento del principio dell'autonoma soggettività.

Neppure il soggetto giuridico responsabile potrebbe identificarsi nella persona fisica di Roberto Gianetti in quanto, se così fosse stato, si configurerebbe la diversa fattispecie di una pluralità di società sottoposte al controllo e direzione di una persona fisica – ovvero di una società di fatto costituita dalle singole società e dalla persona fisica. Ma nel caso si configurasse tale evenienza – cioè l'utilizzo di una pluralità di società per il proprio unitario operare, esclusivamente nei confronti di tale soggetto potrebbe – laddove ne sussistessero i presupposti - imputarsi una responsabilità per gli atti d'impresa compiuti; nel presente giudizio, tuttavia, l'amministratore di fatto o il soggetto interponente non è stato chiamato in giudizio in proprio, il rapporto processuale essendo stato instaurato nei confronti delle due società.

Non apparendo un unico rapporto giuridico facente capo alla Gianetti Yacht srl, la dedotta responsabilità per i vizi non può che ricadere sulla contraente - venditrice Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., oggi fallita.

Al riguardo è significativo che la declaratoria di fallimento di Cantiere Nautico Versiliese s.r.l. in liquidazione (già Cantiere Nautico Gianetti srl) non è stata estesa dal Tribunale di Lucca a Gianetti Yacht srl, né a Roberto Gianetti né ad altre imprese riconducibili alle attività di famiglia.

Neppure può valorizzarsi, ai fini della individuazione della comune responsabilità, la formazione dei due contratti di vendita delle imbarcazioni dell'aprile 2009 e del gennaio 2010, dinanzi esaminati, atteso che le stesse attrici nella citazione e nella memoria n.1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. hanno enunciato espressamente che il contratto del Ceccarelli fu concluso con Gianetti Yacht srl e quello della Velli con Cantiere Nautico Giannetti s.r.l., subentrata alla prima e venendo in evidenza, nella



successiva compravendita quale contraente venditore la società Cantiere Nautico Giannetti s.r.l.. D'altro canto, come enunciato, è rimasta sguarnita di prova la circostanza che i contratti successivi siano stati stipulati in esecuzione dei contratti cosiddetti d'appalto, in particolare del primo tra il Ceccarelli e la s.r.l. Gianetti Yacht. Non è provato infine che la sequenza negoziale descritta con il coinvolgimento delle due società convenute fosse preordinata a celare il vero prezzo dell'imbarcazione, dapprima indicato in euro 600.000,00, poi in euro 500.000,00 ed infine in euro 400.000,00 nella compravendita tra Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la società di leasing. Non è provato infine che le due società abbiano incassato dai coniugi Velli/Ceccarelli la somma di € 200.000,00, o quello di euro 300.000,00 non essendovi traccia del versamento di così rilevanti somme di denaro, anteriormente o contestualmente alla stipula del contratto di leasing tra la Velli e la Banca; non è provato infine che la vendita dell'imbarcazione tra la Cantiere Nautico Gianetti s.r.l. e la Banca sia avvenuta nella prospettiva del fallimento, considerato che i contratti controversi risalgono all'aprile 2009, al gennaio 2010 ed all'agosto 2010, , mentre il fallimento interveniva nell'anno 2013.

Ritenuto il difetto della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo alla società Gianetti Yacht s.r.l. pretesa dagli attori, le domande proposte - e non rinunziate - nei confronti di Gianetti Yacht s.r.l. devono essere, per le ragioni esposte, rigettate.

L'esito del giudizio, che ha visto soccombere gli attori sulle domande proposte e non oggetto di rinuncia nei confronti di Giannetti Yacht s.r.l. e la convenuta soccombere sulla querela di falso incidentale conduce alla compensazione per metà delle spese processuali, che per la rimanente metà vanno poste a carico degli attori, sulla base del valore della causa ex dm 55/2014.

Gli attori devono rifondere al banco le spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della causa.

P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- preso atto della rinuncia alle domande presentate dagli attori nei confronti del Banco BPM dichiara la cessata la materia del contendere;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti del Banco BPM che liquida in complessivi in euro 12.811,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
- Dichiaro cessata la materia del contendere sulle domande formulate ai punti nn. 1,2 e 3 dell'atto di citazione nei confronti delle società Gianetti Yacht s.r.l. ;
- Preso atto della rinuncia degli attori a tutte le domande nei confronti del Fallimento Cantiere Nautico Gianetti s.r.l, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;





Accoglie la querela di falso incidentale dispiegata da Anna Velli ed accerta la falsità della fotocopia prodotta dalle società convenute Gianetti Yacht s.r.l. e dalla società Cantiere Nautico Gianetti s.r.l., poi fallita;  
Rigetta le domande dispiegate nei confronti della convenuta Gianetti Yacht s.r.l. :  
Compensa per metà le spese processuali;  
Condanna gli attori in solido a rifondere a Gianetti Yacht s.r.l. la rimanente metà, che liquida in complessivi euro 10.890,00, compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

Roma, 20 febbraio 2023

Il Presidente  
dott. Luigi Argan

Il Giudice est.  
dott.ssa Maria Luparelli

Arbitrato in Italia

